



COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

Provincia di Teramo

Contrada Santone snc (Edificio Poliambulatorio) - 64045 Isola del Gran Sasso d'Italia TE

e-mail: bilancio@comune.isola.te.it.

AREA FINANZIARIA

INFORMATIVA IMU 2022

A decorrere dal 1° gennaio 2020 la Legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (I.M.U.) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

Dall'anno 2020 la TASI NON è dovuta perché con L. 160/2019 art. 1 c. 738 è stata soppressa.

LE NOVITÀ PER L'I.M.U. 2022

Si evidenziano qui le principali novità per l'anno 2022:

ABITAZIONE PRINCIPALE (art. 5-decies del D.L.146/2021 conv. con L. 215/2021): La norma dispone che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in altri comuni, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo stesso. **La scelta dovrà essere comunicata mediante presentazione della dichiarazione I.M.U. al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale. Tale dichiarazione per l'anno 2022 andrà presentata entro il 30/06/2023.** Nello specifico per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il campo 15 relativo alla "Esenzione" e riportare nello spazio dedicato alle "Annotazioni" la seguente frase: «*Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019*» .

BENI MERCE (art. 1 comma 751 L. 160/2019 – legge di bilancio 2020): a decorrere dal 01/01/2022, sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati

alla vendita dall'impresa costruttrice, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera c) d) e f) del DPR n. 380/2001 e finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione I.M.U. a pena di decadenza.

PROROGA ESENZIONE PER IMMOBILI PER IL SISMA 2016

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 456, Legge n. 234/2021) ha disposto la proroga al 31 dicembre 2022, in luogo del vigente 31 dicembre 2021, dell'esenzione dall'applicazione dell'IMU per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189/2016) purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

I suddetti immobili saranno esenti IMU fino alla definitiva ricostruzione o agilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

SOGGETTI PASSIVI – CHI PAGA

Sono soggetti passivi i possessori di immobili, intendendosi:

- il proprietario;
- il titolare del diritto reale di uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie;
- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
- il concessionario nella concessione di aree demaniali;
- il locatario nel leasing, anche per immobili da costruire o in corso di costruzione, a partire dalla stipula del contratto e per tutta la sua durata. Con la risoluzione anticipata del contratto la soggettività passiva IMU torna in capo alla società di leasing a prescindere dall'avvenuta o meno riconsegna del bene;
- l'amministratore del bene per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (contratti di multiproprietà ex art. 69, c. 1, lett. a), di cui al D. Lgs. n. 206/2005), nonché l'amministratore di condominio per conto di tutti i condomini per gli immobili del condominio autonomamente censiti;
- il curatore fallimentare nel caso di fallimento e il commissario liquidatore nel caso di liquidazione coatta amministrativa sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura

concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Nell'ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso anche per le esenzioni o le agevolazioni d'imposta.

QUANDO SI PAGA

Sono rimaste invariate le scadenze per i versamenti in acconto e a saldo dell'imposta:

- PRIMA RATA (ACCONTO) o RATA UNICA: 16 GIUGNO 2022
- SECONDA RATA (SALDO): 16 DICEMBRE 2022

Il Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia ha approvato le seguenti aliquote IMU per l'anno 2022, confermando quelle applicate per il 2021:

TIPOLOGIA UNITA' IMMOBILIARI	ALIQUOTA IMU ANNO 2022
Abitazione principale o assimilata Non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.	<i>Esenti per legge</i>
Abitazione assimilate 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli	<i>Esenti per legge</i>

<p>fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p>	
<p>Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata</p>	<p><i>Esenti</i></p> <p><i>(assimilati all'abitazione principale)</i></p>
<p>Abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze</p>	<p>6,00 ‰</p>
<p>Unità immobiliari concesse in uso gratuito fino al 1° grado</p>	<p>6,00 ‰</p>
<p>Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D</p>	<p>7,6 ‰</p> <p>Suddivisa in:</p> <p>- 7,6 ‰ - Quota Stato</p>
<p>Riduzioni del 50% della base imponibile (<i>per legge</i>):</p> <p>a) per i fabbricati di interesse storico o artistico, in possesso dei requisiti indicati dal Regolamento;</p> <p>b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, in possesso degli altri requisiti indicati dal Regolamento;</p> <p>c) per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado ed in possesso degli altri requisiti indicati dal Regolamento.</p>	<p>7,6 ‰</p>

Fabbricati rurali ad uso strumentale	<i>ESENTI</i>
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita finché permanga tale destinazione e non siano locati. (art. 1, comma 751, della L. 160/20219)	<i>ESENTI</i>
Terreni agricoli	<i>ESENTI</i>
Tutte le altre fattispecie	10,6 ‰

COME SI PAGA E CODICI TRIBUTO

Il versamento dell'IMU cumulativo per tutti gli immobili posseduti da ogni contribuente nel Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia è effettuato tramite MODELLO F24 pagabile presso qualsiasi sportello bancario od ufficio postale o tramite internet mediante servizio di pagamento F24 online per i titolari di conti correnti bancari e postali con servizio attivo, avendo cura di trascrivere correttamente il **CODICE ENTE E343** specifico per il Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia e il codice tributo corretto tra i seguenti:

3912: abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)

3916: aree fabbricabili (destinatario il Comune)

3918: altri fabbricati (destinatario il Comune)

3925: immobili Categoria D Stato (destinatario lo Stato)

L'I.M.U. va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore. L'arrotondamento all'unità va effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato.